



Regolamento della Scuola Universitaria di Alta Formazione

Approvato dal CdA del 19/12/2023 e Senato Accademico del 19/12/2023 -
Emanato con decreto del Rettore n. 14 del 08/01/2024

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina finalità, organizzazione e funzionamento della Scuola Universitaria di Alta Formazione (di seguito anche solo “La Scuola”).

Art. 2

Finalità

1. La Scuola sovrintende e coordina lo svolgimento, anche integrato, dell’attività didattica di livello post-universitario, promuovendo l’acquisizione delle competenze specialistiche richieste dal mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 3

Attività della Scuola

1. La Scuola, per il tramite delle proprie articolazioni, svolge, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, le seguenti attività:
 - a) organizzazione e coordinamento, d’intesa con le Facoltà interessate, di attività formative post-lauream, quali, a titolo esemplificativo, corsi di formazione iniziale, master di I e di II livello, corsi di perfezionamento e di specializzazione, corsi di alta formazione, *summer schools* ecc.;
 - b) organizzazione di convegni e seminari, di rilievo nazionale e internazionale, nelle aree di interesse della Scuola;
 - c) iniziative editoriali volte a promuovere la diffusione dei risultati scientifici conseguiti dai docenti e dagli allievi della Scuola;
 - d) consulenza a favore di enti pubblici e privati, sulle tematiche di propria competenza;
 - e) ogni altra attività funzionale al perseguimento delle proprie finalità.
2. Per lo svolgimento della propria attività, la Scuola dispone di un fondo annuale stanziato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo.

Art. 4

Organizzazione

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato di coordinamento.

Art. 5

Il Presidente

1. Il Presidente della Scuola è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Rettore. È scelto tra i professori ordinari o straordinari dell'Ateneo o fra personalità di alto rilievo scientifico e culturale, anche esterne all'Ateneo. Al Presidente può essere corrisposta un'indennità di funzione, nella misura stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica due anni, con possibilità di revoca in qualsiasi momento, e può essere rinnovato.
3. Il Presidente esercita le seguenti competenze:
 - a) predispone, entro il 31 ottobre di ogni anno, il *Piano delle attività* della Scuola per l'anno successivo, coerente con gli obiettivi previsti dal *Piano Strategico di Ateneo*, i *Piani operativi* delle Facoltà e le deliberazioni del Cda e del Senato Accademico. Il Piano è sottoposto al Rettore per essere quindi approvato da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione;
 - b) vigila sul rispetto del *Piano delle attività*, relazionandone semestralmente al Rettore;
 - c) predispone una relazione annuale sulle attività svolte da sottoporre al Rettore, per l'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione;
 - d) presiede il Comitato di coordinamento;
 - e) ogni altra attività su indicazione degli organi dell'Ateneo.

Art. 6

Il Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento è composto dal Presidente, dai Direttori delle aree tematiche di competenza della Scuola e dal Direttore del CITELIN (Centro Interuniversitario per la formazione iniziale degli insegnanti).
2. I direttori delle aree tematiche e del CITELIN sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Rettore, tra i Professori di ruolo dell'Ateneo.
3. Il Comitato di coordinamento assicura il coordinamento delle attività della Scuola rispetto alle indicazioni del *Piano delle attività*, gli obiettivi del *Piano Strategico di Ateneo*, i *Piani operativi* delle Facoltà e le deliberazioni del Cda e del Senato Accademico; assicura la qualità e l'uniformità delle metodologie didattiche adottate; partecipa, ove necessario, alle procedure di Assicurazione qualità dell'Ateneo.
4. Il Comitato, su convocazione del Presidente, si riunisce, anche in modalità telematica, almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 7

Aree tematiche di attività della Scuola

1. Le aree tematiche di competenza della Scuola sono individuate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentiti i Presidi di Facoltà.
2. I master, i corsi di perfezionamento e tutti gli altri corsi organizzati e/o coordinati dalla Scuola afferiscono ad una delle aree tematiche di cui al comma 1.
3. Ogni area tematica può dotarsi di un comitato tecnico-scientifico formato dal Direttore dell'area, dai Direttori dei master e/o corsi afferenti all'area stessa e da almeno altri due

componenti che possono essere anche docenti universitari di ruolo appartenenti ad altre Università e/o persone estranee al sistema universitario di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e/o professionale.

4. Il comitato tecnico-scientifico dell'area CITELIN è formato dai direttori delle materie e delle discipline in cui essa si articola.

Art. 8

Gestione amministrativa e contabile

1. La gestione amministrativa e contabile della Scuola è devoluta al Direttore Generale.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Senato Accademico, è emanato dal Rettore e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.